



# COMUNE DI RIPALTA ARPINA

Provincia di Cremona

## I.C.I. 2010

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari o come titolari di diritti reali di godimento. Sono esentate dal pagamento dell'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze (box e cantine), ad esclusione degli immobili accatastati nella categoria A1, A8 e A9.

### VERSAMENTI:

due rate:

- **Prima rata dal 03/05/2010 al 16/06/2010** pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- **Seconda rata entro il 16/12/2010** a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2010.

È consentito il versamento in un'unica soluzione, entro il 16/06/2010, dell'imposta dovuta per l'intero anno.

I versamenti cumulativi per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nel Comune di Ripalta Arpina devono essere eseguiti utilizzando gli appositi bollettini di C/C postale n. **88661095** intestato a **EQUITALIA ESATRI SPA – RIPALTA ARPINA – CR – ICI** ovvero tramite modello "F24 ICI"

### ALIQUOTE

Per l'anno **2010** il **COMUNE DI RIPALTA ARPINA** ha fissato le seguenti aliquote:

- **5 per mille** per l'e unità immobiliari e i terreni agricoli;
- **7 per mille** per le aree edificabili.

### DETRAZIONI D'IMPOSTA

Detrazione da applicare ad unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categoria A1-A8-A9) del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica:

- **€. 103,29**

il Comune di Ripalta Arpina **NON** ha assimilato ad abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari.

Versamento minimo **€. 2,07** annuo.

### DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI PER L'ANNO 2009

È soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3-bis del D.Lgs.463 del 1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (a titolo esemplificativo: compravendite, atti soggetti a procedure di registrazione telematica tramite "adempimento unico", etc...)

Occorre, comunque, presentare la dichiarazione ICI in tutte le altre ipotesi in cui il debito d'imposta sia modificato in relazione a circostanze non connesse alla presentazione del citato "adempimento unico" (a titolo esemplificativo: cambi di indirizzo, variazioni catastali, etc...).

La dichiarazione deve essere presentata entro i termini previsti per le dichiarazioni per l'imposta sui redditi.